




“Fattura elettronica tra privati e per la P.A., privacy ed altre novità”
Politecnico di Torino, 20 novembre 2015

CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: IL PUNTO NORMATIVO

Ten. Col. t. ST Pierluca Cassano
Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Torino
Comandante del I Gruppo Tutela Entrate



«Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento» D.M. 17.6.2014 art. 5 co.1





Negli appositi quadri di UNICO:

- RS 140 (*Persone Fisiche*)
- RS 40 (*Società di Persone*)
- RS 104 (*Società di Capitali*)
- RS 83 (*Enti non Commerciali*)



L'indicazione è prevista:

- **codice 1** se il contribuente ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari
- **codice 2** se il contribuente non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari



Le modalità di conservazione in formato elettronico (art. 3 D.M. 17.6.2014) prevedono:

- la **COMPLIANCE** al **Codice Civile**, al **CAD** e relative regole tecniche (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e delle altre **norme tributarie** riguardanti la corretta tenuta della contabilità (D.P.R. 633/72 e 600/73).
- La **PREVISIONE** delle funzioni di **RICERCA** e di **ESTRAZIONE** almeno per **NOME**, **DENOMINAZIONE**, **CODICE FISCALE**, **P.IVA**, **DATA**, o relative associazioni logiche .





La risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2015 ha precisato come, con l'entrata in vigore del citato D.M. 17/6/2014, **comunicare l'impronta dell'archivio informatico** (c.d. marca temporale) ex art. 5 D.M. 23/1/2004) **non costituisce più un obbligo**, poiché sostituito dall'indicazione ex art. 5 co. 1 DM 17.6.2014.

Rischio di conservazione parallela?

L'impronta dell'archivio (e il relativo obbligo di comunicazione al Fisco) costituisce, evidentemente, una maggiore garanzia contro la creazione di eventuali «contabilità parallele», ancorché informatizzate.





La Ris. 81/E del 25.9.2015 ha ulteriormente puntualizzato:

- **Facoltà** di conservazione delle fatture e delle ALTRE SCRITTURE CONTABILI **anche all'estero** (Paesi che garantiscano un adeguato scambio di informazioni), con «apertura» dell'A.F. rispetto al precedente orientamento che statuiva l'esclusione «*per i restanti documenti*»;
- **Obbligo** di comunicazione, tramite UNICO dell'anno di riferimento, della conservazione elettronica;
- **«Obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti»** (fatture in particolare) in caso di attività ispettive del Fisco sia presso la sede dell'attività che presso «il diverso luogo» di collocazione fisica, previa comunicazione ex art. 35, co.2 lett. d) D.P.R. 633/72.





Il concetto di «**CONSERVAZIONE**» ex art. 39 D.P.R. 633/72, concepito per fatture e documenti cartacei e come tale concettualmente correlato al «**DEPOSITO**» deve essere «aggiornato» tenuto conto del **processo di dematerializzazione o di nativa digitalizzazione** dei documenti fiscalmente rilevanti



Il conservatore, pertanto, può **ANCHE** assumere la veste di depositario (con relativa condivisione di talune responsabilità «fiscali»). Quando invece è un soggetto TERZO, la comunicazione ex art. 35 D.P.R. 633/72 non ha luogo, ma la circostanza **DEVE EMERGERE** dal **MANUALE DELLA CONSERVAZIONE.**





MANUALE DELLA CONSERVAZIONE

- Documento **fondamentale** per chi tiene i documenti tributari in modalità elettronica (base per gli accessi e le verifiche): oltre a contenere quanto prescritto dalla norma tecnica, **deve essere veritiero ed aggiornato!**
- I documenti al momento della verifica vengono cristallizzati (e conservati elettronicamente).
- I verificatori dovranno sempre poter visionare e acquisire direttamente, “presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.






La conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali ed amministrativi fuori dal territorio italiano è sicuramente consentita per le fatture elettroniche.

Recentemente è stata **estesa** anche alle **“altre scritture contabili”** non chiarendo se l'estensione sia possibile a tutti i restanti documenti.

Si ritiene l' estensione possibile, alla luce dell'art. 10 L. 212/2000 (tutela dell'affidamento e della buona fede), che si concretizza, in questo caso, in un VERITIERO e CORRETTO contenuto del manuale di conservazione.





Grazie per la cortese attenzione!

Ten. Col. t. ST Pierluca Cassano
Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Torino
Comandante del I Gruppo Tutela Entrate
cassano.pierluca@gdf.it